Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 13 settembre 1924** **Numero 216**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1371.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1369.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un deposito per esplosivi nel territorio del comune di Sesana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 913, col quale le leggi suddette vengono estese alle nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito per esplosivi nel territorio del comune di Sesana (provincia di Trieste).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1372.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1370.

Misura del premio per i servizi straordinari prestati dagli impiegati ed agenti addetti agli opifici, stabilimenti e depositi dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 122, comma ultimo, del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si considerano straordinari e danno luogo a premio, i servizi prestati oltre le sette ore giornaliere dagli impiegati ed agenti addetti agli opifici, stabilimenti e depositi dell'Amministrazione dei monopoli industriali in corrispondenza all'orario di lavoro del personale operaio ed in relazione alle necessità delle lavorazioni.

Art. 2.

Il premio per il prolungamento di orario agli impiegati di grado non superiore al 7° ed agli agenti subalterni verrà corrisposto, per ciascuna ora riconosciuta retribuibile, in ragione di un decimo della quota giornaliera di stipendio — ogni altro assegno escluso — da determinarsi dividendo lo stipendio stesso per 360; il premio orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita per ciascun gruppo di funzionari ed agenti dall'art. 4 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 3.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate consecutive quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario, non dà luogo a premio; salvo che si tratti di servizio notturno prestato cioè fra le ore 22 e le ore 5 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e fra le ore 21 e le ore 6 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nel qual caso, sarà corrisposto un premio pari alla metà di quello fissato dal precedente articolo.

Art. 4.

Il premio per prolungamento di orario è ridotto per ogni giornata in corrispondenza del tempo in cui l'impiegato è rimasto assente durante l'orario normale, salvo casi eccezionali di brevi permessi di durata inferiore ad un'ora, non aventi carattere di periodicità e la cui urgenza sia stata riconosciuta dalle direzioni locali.

Art. 5.

Per i servizi che gli agenti di controllo e gli impiegati di turno settimanale per la vigilanza degli opifici prestano in anticipo o posticipo dell'orario del personale di lavoro dello stabilimento cui sono addetti, il premio sarà in via normale commisurato ad un'ora di prolungamento di orario, qualunque sia la durata del servizio medesimo.

Art. 6.

I premi per servizio straordinario saranno corrisposti a periodi mensili o trimestrali e faranno carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 66. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1373.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1924, n. 1371.

Provvedimenti a favore dei vecchi pensionati delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i Regi decreti 18 febbraio 1923, nn. 440 e 464;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pensioni dirette e di riversibilità, gli assegni graziali, vitalizi, temporanei e rinnovabili e le indennità di caro-viveri relative alle pensioni ed assegni medesimi, liquidati o da liquidarsi in corone a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime vigenti alla data di armistizio, a favore degli impiegati civili e militari delle nuove Provincie e dei loro superstiti che abbiano conseguita la cittadinanza italiana, cui non spetti il trattamento di pensione stabilito dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 22 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e dall'art. 1 del R. decreto 17 giugno 1923, numero 1879, sono corrisposte in lire italiane al ragguaglio di una lira per ogni corona.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è estesa anche alle pensioni e relative indennità di caro-viveri, dovute al clero delle nuove Provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazione definitiva, corrisposte dallo Stato.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 21 comma 1°, 3° e ultimo del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, nonchè quelle dell'art. 1 comma 2°, 3° e ultimo del R. decreto 18 febbraio

1923, n. 464, e degli articoli 16, 17 e 18, comma 2°, del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 67. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1924.
Proroga del termine del Commissario per l'amministrazione degli ospedali San Giovanni di Dio e San Pietro Martire, in Giarre.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1924, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni degli ospedali San Giovanni di Dio e San Pietro Martire di Giarre, e si affidava la gestione degli istituti medesimi al signor notaio Francesco D'Angelo, con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, le riforme necessarie nelle amministrazioni, negli statuti e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione;

Vista la nota 11 agosto 1924, n. 1903, del Prefetto di Catania;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al suaccennato Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato di sei mesi, a decorrere dall'8 aprile 1924.

Roma, addì 30 agosto 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO COMMISSARIALE 30 maggio 1924.
Approvazione delle tabelle pel trattamento economico degli insegnanti e del personale comandato a prestar servizio presso la Regia accademia aeronautica con sede in Livorno.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visto il decreto Commissariale 5 novembre 1923, di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le unite tabelle che stabiliscono il trattamento economico spettante, per l'anno scolastico 1923-924, agli insegnanti ed al personale comandato a prestar servizio presso la Regia accademia aeronautica con sede in Livorno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1924.

Il Vice commissario: FINZI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA A.

Indennità e soprassoldi spettanti agli ufficiali e sottufficiali destinati alla Regia accademia aeronautica.

FUNZIONI	Indennità annuale		Soprassoldi giornalieri		ANNOTAZIONI
	rappresentanza	alloggio	vitto giornaliero	speciali (4)	
Ufficiali.					(1) Il soprassoldo vitto è corrisposto alla mensa degli ufficiali della R. accademia navale della quale gli ufficiali della R. accademia aeronautica fanno parte alle stesse condizioni dei primi.
Comandante	900	1800 (2)	8 (1)		(2) Non è dovuta se la R. accademia navale potrà mettere a disposizione l'alloggio.
Insegnanti (3)	—	—	8		(3) Agli ufficiali insegnanti è devoluto, cumulabile con gli altri, il supplemento giornaliero di L. 3 stabilito per gli ufficiali superiori insegnanti nella R. accademia navale. Agli ufficiali inferiori, istruttori è devoluto il supplemento giornaliero di L. 2.
Istruttori allievi	—	—	8		(4) Sono dovuti anche ai sottufficiali della R. accademia navale che prestano servizio di governo o di istruzione pratica presso la R. accademia aeronautica. Nel caso che gli incarichi siano dati dal personale di truppa sono ridotti alla metà.
Capo reparto amministrativo	—	—	8		
Personale addetto ad incarichi speciali.					
Istruttori:					
Marescialli				2,00	
Sergenti				1,00	
Primi avieri				—	
Segretari:					
Marescialli				0,60	
Sergenti				0,50	
Primi avieri				0,30	
Capo carico:					
Marescialli				1,00	
Sergenti				0,80	
Primi avieri				0,30	
Addetti alla sala motori ed alla officina:					
Marescialli				2,00	
Sergenti				1,00	
Primi avieri				0,30	

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Vice commissario:
A. FINZI.

TABELLA B.

Compensi spettanti ai professori della Regia accademia navale e maestri civili della Regia accademia aeronautica.

INCARICHI	Compensi	NOTE
Incarichi per insegnamento di carattere universitario (tre ore settimanali)	2.400 (2)	*A)* Se l'incarico di un insegnamento scientifico viene affidato ad un assistente, l'assegno sarà quello che compete ad un professore di scuole medie a due lezioni settimanali. L'assistente incaricato di un insegnamento perde la retribuzione di assistente per le lezioni che esso stesso impartisce.
Per ogni ora settimanale in più (1).	400 (2)	
Incarichi per insegnamento di programmi di scuole medie o di lingue estere (2 ore settimanali).	1.600 (2)	
Per ogni ora settimanale in più (1).	400 (2)	
Conferenze letterarie di una sola ora settimanale	650 (2)	*B)* Le retribuzioni di cui sopra spettano integralmente al personale insegnante e vengono corrisposte nella misura di 9/9 nei mesi di lezione e di esami (novembre-luglio).
Assistenza camerale agli allievi .	10 (3)	
Assistenti e preparatori di gabinetto (un'ora settimanale) . .	250	
Maestri di educazione fisica (2 ore settimanali)	600	

(1) Compresa la correzione dei compiti.
(2) Annuali.
(3) Per ogni ora effettivamente prestata ad una classe.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2655 — Data della ricevuta: 5 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Marengo Giacomo fu Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare rendita: L. 885.50 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 278 — Data della ricevuta: 20 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Vellucci Annita — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gentile don Leopoldo fu Antonio, per conto del Beneficio parrocchiale di Predore — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare, rendita: L. 15 — Consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 20 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Arangio Ruiz prof. Gaetano fu Vincenzo, per conto di Arangio Ruiz Agata di Gaetano — Titoli del debito pubblico, al portatore: 7 — Ammontare, rendita: L. 210 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data della ricevuta: 26 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Murari della Corte Brà Enrico e Vittoria fu Francesco ed Attilio fu Enrico — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — P. N. 4.50 %, capitale L. 12,000 con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data della ricevuta: 19 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: Biancone Luigi fu Antonio, per conto della Mensa vescovile di Penne — Titoli del debito pubblico, al portatore 1 — Ammontare, rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921 e vaglia Tesoro per L. 52.25

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5338 — Data della ricevuta: 9 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Vitali Giuseppe — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 370 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data della ricevuta: 6 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Dainelli Dainello fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico, al portatore: 3 — Ammontare, rendita: L. 146 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1775 — Data della ricevuta: 18 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Barberis Lea di Giovanni, maritata Morolin Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 6000 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.